



è ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

23 DICEMBRE 2015

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO II N.205

Il documento di identificazione personale non ammette veli che coprano il viso frontale. Sono contro la legge civile e penale

INUTILE INVOCARE LA RELIGIONE

di **Vincenzo Papadia**

C'era un antico detto nel Regno di Napoli che diceva così: "Fammi vedere che faccia hai e di dirò chi sei". Pare che vada bene anche oggi alla luce delle normative di diritto pubblico e privato internazionale del mondo civile.

Ad esempio che voglia ottenere o rinnovare la carta di identità presso il comune di Residenza dove vi è scritto il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità e la residenza nonché la condizione dello stato civile e gli altri connotati: altezza, colore dei capelli e degli occhi o segni particolari ecc. deve presentarsi davanti all'Ufficiale di Anagrafe con delle foto da riportare sul documento amministrativo (tessera di identità), che riportino la faccia della persona (maschio o femmina), che sia assolutamente frontale e completamente scoperta e senza ombre con possano deturpare o alterare le sembianze del viso. Insomma il soggetto deve essere assolutamente riconoscibile.

Tali regole valgono anche per i passaporti, che stabiliscono quanto segue:

- Le foto presentate per la stessa persona devono essere tutte uguali tra loro;
- La foto deve essere recente (non piu' di sei mesi) e a colori;
- La dimensione della foto viene indicata essere differente a partire da fonti diverse:
 - * La norma internazionale di origine indica le dimensioni di 40mm di altezza per 33mm di larghezza
 - * La "nazionalizzazione" per il passaporto italiano indica le dimensioni di 40mm di altezza per 35mm di larghezza (alcuni indicano 45x35)
- La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata.
- Stampata su carta di alta qualità e risoluzione; si consiglia carta di tipo opaca. Qualche altra specificazione per ornamenti, occhiali e coperture.
- Non sono ammessi copricapi di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal caso comunque e' necessario mostrare chiaramente il viso intero e scoperto e frontale.
- Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli
- Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili
- La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi.

Ora quanto precede è assolutamente chiaro e nessuno stato al mondo dei 193 iscritti all'ONU può derogare.

E allora come mai in violazione di tali norme per le città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bari e Torino, ecc circolano per strada persone che si suppone siano donne con il viso completamente coperto e, quindi, non di immediata identificazione da chiunque si incontra? Si sa che ciò viola norme imperative, ordine pubblico e buon costume? Si sa che tali comportamenti sono sanzionabili dal TULPS?

Ebbene si sappia che sussiste l'aggravante del reato di travisamento anche se il reo abbia indossato un semplice cappellino con visiera. È quanto ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 9 luglio 2012, n.26599.

Il fondamento dell'aggravante risiede, come facilmente intuibile, nella maggiore pericolosità di un aggressore il quale, essendo consapevole di non essere facilmente riconoscibile, è indotto a superare ogni prudenza, confidando anche nel maggior timore che egli può incutere nel soggetto passivo del reato. La dottrina ha ritenuto integrata l'aggravante nella semplice modifica delle sembianze prodotta, ad esempio, attraverso l'utilizzo di un fazzoletto a copertura del viso ovvero con baffi o parrucche finte.

La sentenza si riferisce ad un fatto relativo al caso di specie dove è stata rilevata l'utilizzazione da parte dell'imputato di un cappellino con visiera, giudicato idoneo al travisamento con valutazione di fatto scevra da vizi logici e non ulteriormente valutabile, come tale, in questa sede di legittimità. Ma se le cose stanno così come mai polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani, ecc non fanno il loro dovere quando incontrano una persona nascosta completamente dalla testa ai piedi da un vestito nero dietro cui si può celare chiunque e qualsivoglia terrorista?

Occorre precisare che qui non si sta sollevando questione sul velo indossato a vario modo dalle donne di religione islamica di cui si ha grande rispetto. Hijab, che copre testa e spalle e lascia libero il viso. Lo indossavano anche le nostre nonne nel Mezzogiorno d'Italia per andare in Chiesa. Al Amira, velo che copre testa e collo, ma lascia libero il viso. Shajla, che copre testa e spalle e lascia libero il viso. Khimar, che copre testa capelli e spalle sino alla vita ma lascia libero il viso.

Il chador o chadar, che è un velo/mantello, è un indumento tradizionale iraniano simile

a una mantella e a un foulard indossato dalle donne, quando devono comparire in pubblico. Si tratta di una stoffa semi circolare che ricopre il capo e le spalle, ma che lascia scoperto il viso.

Venendo al dunque rimarchiamo che sono fuori della legge civile, penale ed amministrativa sia il Niqab che lascia liberi solo gli occhi della persona (presumibilmente donna islamica di religione) e sia il Burqa, che copre completamente il corpo dalla testa ai piedi e lascia solo una piccola retina per gli occhi della persona che lo indossa, che si presume sia una donna di religione islamica. Trattasi di una manifestazione della propria religione che cozza contro le norme costituzionali (art.19 cost.).

Il reato sussiste anche se non si collega con nessun'altra azione che possa rilevare ai fini di delitto o contravvenzione poiché viola norme imperative e d'ordine pubblico e di buon costume in re ipsa. Il divieto di comparire mascherati in luogo pubblico, di cui all'art.85, comma 1, del R.D. n.773/1931, deve intendersi derogato soltanto durante il periodo carnascialesco, i festeggiamenti di halloween e le altre occasioni esplicitamente stabilite e che il divieto di utilizzo di "mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona" va riferito anche al "il velo che copra il volto". Ma occorre sapere che la legge è messa sotto i piedi dai Prefetti già dal 2008 dal Consiglio di Stato che ha schiaffeggiato un Sindaco che aveva emesso ordinanza conforme a legge (Consiglio Di Stato Sesta Sezione n. 3076 del 19 Giugno 2008).

De fabula narratur. Quando in sede amministrativa si deroga alla legge, violando la sostanza e lo spirito della normazione vigente senza che il Parlamento abbia mai modificato la normativa vuol dire che il sistema: è in versione è sovversivismo puro. La sede del Consiglio di Stato fa sponda all'Alta burocrazia di Stato.

Ma lo Stato di diritto è diventata mera utopia per noi garantisti e laici. Fin dove la cultura occidentale e lo Stato di diritto si deve prostuire all'avanzata di elementi di inciviltà giuridica musulmana passati per motivi religiosi: Burqa, circoncisioni obbligatoria dei maschi minorenni o appena nati, mutilazione della clitoride femminile alle ragazze e alle bambine, divieto di prendere la patente alle donne, divieto di sposare un europeo, divieto di frequentare conoscenti di religione cristiana o ebrea o buddista o altro. Se le anime belle continuano a non capire che non è questione di religione ma di diritto civile, la china intrapresa non è più recuperabile.

Il Medioevo è in mezzo a noi. Attendiamoci che presto brucino anche le streghe. Altro che avanzata femminista e pari opportunità uomo donna. Finché ci sarà il Burqa quelle persone che lo indossano non saranno mai né medici, né ingegneri, né avvocati, né giudici, né colonnelli dell'esercito o dei carabinieri. Quelle persone resteranno schiave del loro costume e della loro religione.

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014

c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521

on-line: www.eorasocialista.it;
e-mail: nuovopsi@arubapec.it

stampato in proprio